

**LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).** (GU n. 304 del 29-12-1992 - Suppl. Ordinario n.135)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I  
DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO

**CAPO I  
DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1.

1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993.

2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.

3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla

presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata in lire 700 miliardi. Tale somma e' comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscriverne nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalita' di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

12. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.

## CAPO II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

### Art. 3.

1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocita', lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. e' determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, e' determinato in lire 1.500 miliardi.

5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. e' autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

## CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

### Art. 4. (1)

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi. ((1))

2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo

5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.

3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte già spettante alle regioni, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 3,10 per cento.

6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

7. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155, nel testo introdotto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto che "per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dal comma 1 del presente articolo".

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI**  
**IN MATERIA DI PREVIDENZA**  
Art. 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

novembre 1992, n. 438, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 e' assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo articolo 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

## CAPO V NORME FINALI

### Art. 6

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei  
Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1650):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 30 settembre 1992.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 21, 27, 28 ottobre, 5 e

6 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 6 novembre 1992 (atto n. 1650/ A) relatore on. ZARRO.

Esaminato in aula il 9, 10, 17, 18 novembre 1992 e approvato il 19 novembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 796).

Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 26 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, giunta affari Comunita' europee e commissione questioni regionali.

Esaminato dalla 5a commissione l'1, 2, 3 e 4 dicembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1992 (atto n. 796/ A) relatori sen. GIORGI e sen. PAVAN.

Esaminato in aula il 9, 10, 11, 14 dicembre 1992, con modificazioni e approvato il 16 dicembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1650/ B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 dicembre 1992 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 18 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1992 e approvato il 22 dicembre 1992.

(1) TABELLA C  
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA  
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
PRESIDENZA			
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385:			
Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare (cap. 1210) . . . . .			
	38	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146:			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184) . . . . .			
	(a)	(a)	(a)
	203.000	203.000	203.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440:			
Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessita' (cap. 1186) . . . . .			
	500	500	500
Legge 28 febbraio 1986, n. 41:			
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (Articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (cap. 1224) . . . . .			
	5.000	5.000	5.000
(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva (cap. 1381) .	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (articolo 127): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen- denza (cap. 1273) . . . . .	178.000	178.000	178.000
Legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653) . . . . .	40.000	190.000	290.000
Legge 29 dicembre 1990, n. 428: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990): - Art. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440) . .	50	50	50
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provve- dimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615) . . .	-	245.000	245.000
	432.588	827.588	927.588

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strut- turale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733) ..	5.300.000	5.815.000	6.315.000
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i			

servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	141.500	157.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, legge 4 giugno 1985, n. 281, e decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) . . . . .	60.000	70.000	70.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (cap. 5926/p.) . .	-	-	-

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" (cap. 4585)			
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (cap. 4585)	-	60.000	60.000
Decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali:			
- Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 8: Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.) . . . . .	24.822	21.231	19.690
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682) . . . . .	277.000	287.000	297.000



Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola comprese le universita' (cap. 6683) . . . .	7.100	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a citta- dini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (cap. 4543) . . . . .	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienn- nale dello Stato (legge finan- ziaria 1980): - Art. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	567.560	567.560	567.560
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005)	979.769	1.233.355	1.223.355
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (cap.4531, 4532/p ) . . . . .	760.000	740.000	690.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - Art. 18, comma quinto: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186).	430 000	430.000	430.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio			

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (a) . . . 82.890.000 (b) 94.105.000 (b) 95.860.000 (b)

Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste il 19 aprile 1988

(cap. 4632) . . . . . 575 575 575

(a) Compresi gli oneri relativi all'indennita' di rischio per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 460 nonche' la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

(b) Comprese lire 363 miliardi per l'anno 1993, lire 6.863 miliardi per l'anno 1994 e lire 4.663 miliardi per l'anno 1995, per rate ammortamento mutui per il finanziamento dell'eccedenza di spesa sanitaria anni 1989-1990-1991. La quota 1993 comprende 2.250 milioni relativi alla spesa autorizzata dalla legge n. 423 del 1991.

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

IL D.L. 20 maggio 1993, n. 155 nel testo introdotto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto che "Il contributo corrente e in conto capitale all'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modifiche, come detrminato dalla presente tabella C, e' ridotta per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 320.000 milioni in termini di competenza e di cassa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa".